

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 153/23/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza del 5/3/2012 il Relatore illustrava i termini della controversia.

Le parti ricorrenti con tre distinti ricorsi inoltrati da: CAFFETTERIA GELATERIA MAX SAS DI RI. DA. E C. quale società destinataria dell'Accertamento n. Omissis, anno d'imposta 2004 (R.G. 7237/10); da FU. BE. EM., quale socia della citata SAS destinataria dell'Accertamento n. Omissis, "redditi da partecipazione" anno d'imposta 2004 (7238/10) ed infine da RI. Da. - quale socio accomandatario di detta SAS - destinatario dell'accertamento n. Omissis - "Redditi da partecipazione" anno d'imposta 2004 (R.G. 7239/10), IMPUGNAVANO I CITATI ACCERTAMENTI CHIEDENDONE L'ANNULLAMENTO IN QUANTO BASATI SU PRESUNZIONI PALESEMENTE ERRATE. LA COMMISSIONE DISPONEVA PER LA RIUNIONE DEI RICORSI.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Prov.le Monza e Brianza osservando che la società - nuova compagine costituitasi in data 23.5.2003 in cui i soci della società CAFFETTERIA GELATERIA MAX SAS DI LO. YL. CEDEVANO LE INTERE QUOTE DELLA SOCIETÀ AI SIGG.RI RI. DA. (50%) NUOVO SOCIO ACCOMANDATARIO E FU. BE. EM. (50%) NUOVO SOCIO ACCOMANDANTE - era stata segnalata in quanto il 3/6/2004 aveva ceduto attività commerciale; omettendo di dichiarare l'eventuale plusvalenza realizzata (criterio "A").

L'Ufficio, al fine di verificare la corretta contabilizzazione della plusvalenza, inviava apposito questionario in cui chiedeva varia documentazione.

La mancata risposta al questionario legittimava l'Ufficio ad emettere il provvedimento impositivo ed a quantificare la plusvalenza realizzata in € 130.000,00 desunta dall'atto di vendita del 14/6/2004, registrato all'Ufficio di Cantù.

Il reddito d'impresa veniva determinato, induttivamente, ai sensi dell'art. 39, 2° c., lett. D bis, Dpr 600/73, ricostruendo i ricavi in € 90.418,00 a cui venivano sottratti i costi di € 13.363,00 dichiarati nel modello unico, pertanto veniva accertato un reddito d'impresa di € 207.055,00 che teneva conto della perdita dichiarata, della plusvalenza accettata e della induttiva determinazione dei ricavi. La procedura concordataria si concludeva con esito negativo.

Deduceva l'Agenzia che l'azienda, che inizialmente si limitava alla produzione ed al commercio di gelati, generi di pasticceria e alla torrefazione e degustazione del caffè, si estendeva, il 19/12/2003, anche alla ristorazione con l'acquisto della relativa attività al prezzo dichiarato di € 20.000,00.

Lavori di rifacimento del manto stradale ed altre opere pubbliche, nei pressi della sede operativa dell'azienda, impedirono il regolare svolgimento dell'attività e unitamente a patologie pregresse di uno dei due soci e il manifestarsi di altra grave patologia in capo all'altro socio provocarono, il 3/6/2004, la definitiva cessione dell'esercizio commerciale per il prezzo dichiarato di € 130.000,00. Relativamente alla plusvalenza non dichiarata parte ricorrente ha prodotto un prospetto, in cui l'ha determinata in € 4.660,01.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Risulta provato documentalmente che la SAS CAFFETTERIA GELATERIA MAX DI RI. DA. E C. cedeva in data 3/6/2004 l'esercizio (locali in Seregno (MI) Corso del Popolo n. 46 (condotto in locazione) alla soc. "BAR GELATERIA MALÙ DI PE. AL. & C. SAS al

prezzo di € 130.000,00 (€ 90.000,00 per attrezzature ed arredi; € 2.500,00 per scorte; € 37.500,00 per avviamento commerciale).

- Non risulta contestato che il sig. Ri. Da. è persona paraplegica che si muove mediante l'uso di apposita carrozzina, e che con l'acquisto della attività de qua tentava di rendersi comunque indipendente economicamente e quindi si sarebbe occupato delle attività amministrative e contabili della società, mentre la sig.ra Fu. Be. Em. avrebbe dovuto occuparsi della effettiva attività. Sennonché nella via ove era situata l'attività dopo breve tempo sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale ed altre opere che hanno impedito il normale svolgimento dell'attività ed inoltre sono iniziati a manifestarsi i gravi problemi della sig.ra Fu. Be. Em. (disturbo Borderline) che hanno obbligato il sig. Ri. Da. a procedere alla vendita dell'attività conclusasi con l'atto del 03/06/2004, con il quale cedeva l'attività al corrispettivo sopra specificato, dovendosi considerare che tali gravi impedimenti fisici di ambedue i soci non solo avevano pregiudicato i regolari adempimenti di risposta al Questionario, ma persino la regolarizzazione della domanda di trasferimento dell'autorizzazione n. 417 (esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande in Seregno Via Cadore 96, acquisita tramite acquisto della soc. cedente HOKUTO SAS DI WE. DO. E C. al corrispettivo di € 20.000,00) con inutile scadenza del termine ultimo concesso dal Comune di Seregno del 30/11/2004.

Occorre inoltre dare rilevanza alla CIRCOSTANZA - BEN NOTA ALL'UFFICIO- DI PREGIUDIZIO PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLARE ATTIVITÀ DEL BAR IN RELAZIONE AI LAVORI STRADALI.

A tanto consegue che occorre RITENERE SUSSISTENTE LA inapplicabilità di un criterio induttivo che ha previsto - da parte dell'Ufficio - una percentuale di ricavo in disattesa delle valutazioni del costo di acquisto di materie prime in un periodo di evidente difficoltà MATERIALI e fisiche di accesso e di occupazione della gestione dell'esercizio, INOLTRE nella ragionevole considerazione che le rimanenze finali di una gelateria/BAR non possono essere utilizzate se non in tempi brevi e contingentati.

Si deve attribuire rilevanza probatoria ai documenti prodotti dal ricorrente come segue:

- prospetto determinazione plusvalenza con copia atti notarili e copie fatture acquisto beni ammortizzabili;
- copia profitti e perdite anno 2004 con suddivisione costi
- copia profitti e perdite anno 2004 con suddivisione costi
- copia inventario merci vendute con ramo d'azienda
- copia dichiarazione USSL 29 di Monza e copia lettera Azienda Ospedaliera di Monza

Dai quali non emergono "omissioni gravi, ripetute e numerose" delle scritture contabili, neanche attraverso il ricorso a "presunzioni semplici precise e concordate" (art. 2729 c.c.).

Stante l'originario carattere obiettivamente controvertibile della materia del contendere, rilevata la complessità delle questioni in fatto ed in diritto, si compensano le spese. (CASS. CIV. SEZ. III Sentenza 24/3/2011 n. 6737).

La Commissione

PQM

Accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.